PE' CONJUGI

PRINCIPE D. GIOVANNI ANTONIO ZURLO

E

PRINCIPESSA D. TERESA IMPERIALE

CONTRA

GLI EREDI DEL DEFUNTO MARCHESE D. DOMENICO IMPERIALE.

NELLA III. CAMERA DELLA G. C. C. DI NAPOLI.

In grado di rinvio.

IDEA DELLA CAUSA.

Tra i fondi messi in espropriazione in provincia di Principato ulteriore a danno della eredità del defunto principe di S. Angelo D. Giulio Imperiale, autore degli attuali debitori espropriati conjugi principe D. Giovanni Antonio Zurlo e principessa D. Teresa Imperiale, ve ne sono tre più speciosi per la loro estensione, e bontà di suolo, appellati il bosco di Oppido, della estenzione di moggia 4317 il di cui imponibibile è di annui ducati 5,000; la difesa della Fiorentina, ed i molini alla Schinicosa; i quali per lungo volger di tempo han prestato il soggetto a dispendioso ed aspro litigio, ne' cui diversi stadii han sempre sperimentato sinistra ventura delle loro ragioni i conjugi Zurlo Imperiale, in pro de' quali scriviamo.

De' mentovati tre fondi, pel solo bosco d' Oppido fu dimandato l' apprezzo volontario nel tribunale civile di Avellino dai figli ed eredi del trapassato mar-

chese D. Domenico Imperiale, figliuol secondogenito del fu principe di S. Angelo, i quali succeduti nelle procedure della espropriazione incoata dai tutori dell'interdetto loro padre, le hanno sempre menate innanzi colla divisa di creditori esproprianti. Per la difesa della Fiorentina, ed i molini della Schinicosa, da diversi altri creditori ne fu dimandata la stima.

Gli eredi Imperiale trascurarono l'eseguimento delle proprie domande, non essendosi affatto brigati di uniformarsi alle prescrizioni di legge nel domandato apprezzo: i creditori per contrario compirono il loro voto.

I signori Imperiale dopo essersi compita la perizia della Fiorentina, e de' molini di Schinicosa; e dopo essersi anche depositato il rapporto da' periti, si pentirono intempestivamente della loro negligenza, e ridomandarono dal tribunale, (indulgente sempre alle loro inchieste) che gli stessi periti valutato avessero, anche il bosco d' Oppido con loro separata relazione.

Di questi due rapporti si dolsero nella gran corte civile i conjugi principe e principessa Zurlo Imperiale unitamente alla sentenza che aveva dichiarato inammessibili i loro gravami. Esposero relativamente alla perizia di bosco d' Oppido esser quella nulla ed illegale; perciocchè gli eredi Imperiale eran decaduti dal diritto

di ottenerla per non averla procurata ne' fatali e nelle forme dalla legge prescritti, ed in esecuzione della prima sentenza che l'avea ordinata. In conseguenza di ciò, doveva esporsi venale il bosco d' Oppido sulla valutazione che risultava dal moltiplico del suo imponibile fondiario, siccome stabiliva la legge. Relativamente poi agli altri due fondi rilevarono gli errori di agrimensura, di valutazione e di calcolo incorsi da' periti; e la lesiva estimazione che da' fallaci principii assunti, nel loro interesse risultava. Ed in vero i periti nominati dal tribunale diedero opera e compirono il loro incarico, formandosi regola del loro arbitrario convincimento, non guidati da certi e sicuri principii, e non tenendo in pregio tutti quelli elementi che dalla natura de' fondi risultavano, e che dovevano menarli ad una giusta e legale estimazione.

La g. c. civile con decisione de' 30 giugno 1830, accogliendo i gravami de' debitori Zurlo ed Imperiale, e penetrandosi de' difetti che accompagnavano quella prima perizia decise così » *La g. c. pronunziando diffinitivamente e senza arrestarsi alla opposta inammessibilità dell' appello prodotto dai conjugi principe D. Giovanni Antonio Capece Zurlo e D. Teresa Imperiale contro la sentenza del tribunale civile in Avellino del* 28 *passato mese, giudicando sull' appello me-*

» *desimo, annulla l' appello e ciò di cui è appello, e*
» *con nuova decisione emendando, e facendo quello che*
» *far dovevano li primi giudici dichiara validamente*
» *prodotto l' atto delle opposizioni al rapporto de' periti*
» *dai detti signori conjugi Zurlo ed Imperiale debito-*
» *ri, nel dì* 11 *di detto mese, ed ordina che le parti*
» *convengano nel termine di legge nella scelta de' pe-*
» *riti che debbono estimare il bosco di Oppido di cui*
» *si tratta. In difetto restano nominati per tale opera-*
» *zione come di ufficio per riconoscere le opposte cal-*
» *colazioni forse erronee del valore degli altri fondi*
» *soggetti alla espropriazione, gli architetti D. Carlo*
» *Catalano, D. Gennaro Irolli, e D. Giuseppe Mi-*
» *nervini, i quali dato il giuramento nelle mani del*
» *giudice sig. marchese Petroni* PROCEDANO COME È DI-
» SPOSTO NELLA LEGGE DE' 29 DICEMBRE 1828 *facendo-*
» *ne rapporto alla g. c. ec.*

Dopo questo a chi rimaneva l' impegno ed il dovere di compiere l' apprezzo novellamente ordinato pel bosco d' Oppido: ai conjugi Zurlo ed Imperiale che non mai l' avevan chiesto, sostenendo il contrario e restringendosi nella domanda avanzata al giudice delegato per lo giuramento de' periti, e nel verbale di giuramento istesso alla sola revisione de' due fondi Fiorentina e Schinicosa; o agli eredi Imperiale che da prin-

cipio lo avevano domandato, e che di espropianti hanno assunto e ne sostengono il carattere e le cure in giudizio? Ma costoro per la seconda volta lo han trascurato, fermi nel desiderio di non volerlo, e di contrastare ostinatamente ai debitori Zurlo Imperiale le loro giuste domande. Nè giova asserire che quest'ultimi ne abbiano assunto direttamente l'impegno, avendo citato i periti nominati dalla gran corte anche per fare eseguire la valutazione del bosco d'Oppido; impercioсchè troppo chiaramente risulta dalle loro domande fatte al giudice delegato, non che da tutti i loro atti all'uopo fabbricati, che limitatamente han sempre parlato e procurato l'esecuzione della decisione del 1830 pe' soli due fondi cioè per la Fiorentina ed i molini della Schinicosa. Per conseguenza anche per la seconda volta gli eredi Imperiale decaddero dalla facoltà di ottenere l'apprezzo volontario di Oppido; e che invece debbe esser quello risultante dalla valutazion legale sul moltiplico fondiario. La g. c. civile ad onta di tali sicure e fondate ragioni, lungi di valutarle nella annullata decisione, abbandonandosi al proprio arbitrio ha trascorso per tutto oltre i confini del giusto e della legge, siccome di quì a poco sarà dimostrato.

§. II. Sistema de' periti della gran corte civile.

I secondi periti a differenza de' primi han tenuto un preciso e ponderato esame quanto al sistema generale di valutazione de' tre fondi in disputa. Ne hanno essi riconosciuta la effettiva estenzione territoriale. Hanno rilevata la bontà intrinseca del terreno e de' prodotti cereali; e facendo il confronto ancora della relazione fatta dai primi periti i quali fissarono il prezzo di duc. 3. 10 per ogni tomolo di granaglie della Fiorentina lo elevarono a duc. 30. 20 attesa la migliore loro qualità in confronto delle altre; e quindi fissato l'annuo suo prodotto sulla ragione del 5 per 100 ne stabilirono il capital valore in duc. 93595. 60 netto delle correlative gravezze di fondiaria e del canone dovuto al Comune di Lioni: nell'applicazione poi che ne han fatta per la misura parziale de' prezzi a ciascun fondo assegnati, ne son deviati con ragionamenti tratti dal loro capriccio piuttosto che da dati sicuri e permanenti, quali erano le scritture di affitto che ne' rilievi de' coniugi Zurlo Imperiale loro furono segnatamente sommessi.

Neanche eglino han tenuto in pregio il concorso di quelle circostanze peculiari ai fondi in parola che da principio inclusero nel loro sistema generale, e che poi discendendone all' applicazione non le han calcola-

te; e così operando hanno avvisato un valore d' assai inferiore a quello che effettivamente detti fondi per la loro natura presentano. In effetti è incontrastabile che gli affitti della Fiorentina concessi nel 1807 a Michele Ebreo e Dionisio Verderosa di Nusco fino al 1816; e dal 1817 sino al 1823 allo stesso Verderosa diunita a Salvadore Sagliocca ne davano l'annua rendita di oltre i duc. 7930. Questo era l'annuo prodotto de' soli terreni coltivatorii, non compresi gli estesi fabbricati che esistono nella Fiorentina i quali altro additamento di rendita certamente producono; e non calcolato ancora il lucro che i principali conduttori facevano sui parziali subaffitti, come il fatto poi ha dimostrato, essendo divenuto ricco Michele Ebreo la mercè di tali intraprese. Questo assunto vien rischiarato dalla offerta presentata dall' ottimo consultore di stato D. Gasparo Capone in duc. 140,000 per la compera che intendeva fare della Fiorentina come a tutti è noto, e che per la pendenza dell' attuale giudizio non ha avuto poi il suo effetto.

Il secondo periodo di detti affitti rientra nel decennio sulla cui norma, anzicchè da altri dati men certi ed incontrastabili, dovevano fondare i periti il loro ragionamento. Non giova poi agli eredi Imperiale affettare oltre il credere l'avvilimento in cui vorrebbero

per sempre i cereali de' fondi in controversia; impercioccbè a prescindere da'fatti permanenti di sopra notati che emergono da titoli autentici ed innegabili i quali dimostrano che per la intrinseca loro bontà i cereali della Fiorentina anche ne'tempi difficili del 1817 al 1823 diedero indeminuto lo stesso prodotto ricavatone ne'tempi più propizii all'agricoltura; altra circostanza vantaggiosissima si aggiugne alla posizione estrinseca ed allo stato attuale del fondo della Fiorentina che non vi è stata mai per lo innanzi; cioè la novella strada consolare di Melfi che da più tempo è giunta sotto Nusco. Due momentosi vantaggi ha la medesima apportato alla Fiorentina. Il primo consiste in ciò, che siccome per lo addietro per trasportare novanta tomoli di granaglie ed altro genere in Atripalda ed in Avellino, principali mercati della provincia, vi bisognavano trenta muli; oggi per lo vantaggio della nuova strada rotabile vi si trasportano con tre animali ed un carretto. Il secondo, che attesa la perversità delle strade di prima, appena in un giorno farsi poteva un sol viaggio: oggi comodissimamente se ne fanno due.

§. III. Decisione della g. c. civile sul rapporto de' periti da lei nominati.

Riportatasi la causa alla udienza della g. c. civile sulla novella relazione, i conjugi Zurlo-Imperiale riprodussero la domanda di dichiararsi nullo l' apprezzo quanto al bosco di Oppido; perciocchè essendo decaduti dal diritto di più ottenerlo coloro che unicamente e fin dal principio lo dimandarono, la sua valutazione doveva esser quella che risultava dal moltiplico del suo imponibile fondiario, sì come la legge disponeva: si dolsero inoltre della bassa valutazione fatta per gli altri fondi avendo pur troppo deferito i periti alle inchieste de' creditori, poco badando alla bontà de' terreni, allo imponibile fondiario, agli affitti vantaggiosissimi fatti negli anni trascorsi, alle altre particolari circostanze. Credevano che la g. c., o avesse accolte le loro doglianze, o al più avesse omologato il rapporto. Ma con istupore si vide che la gran corte lungi di valutare le querele de' debitori, lungi di ben ponderare il parere de' periti, i quali lo fondarono, comunque con parzialità, sopra ripetuti esami praticati sulla materiale situazione de' luoghi, sull' annuo effettivo loro prodotto, sul coacervo della rendita decennale nel loro sistema fissata, sulla presente viltà

de' generi cereali, sul possibile miglioramento de' terreni, sulla bontà de' medesimi, sul prezzo corrente delle granaglie e degli altri varii prodotti di tutti i tre fondi, e sopra quelli elementi finalmente che gli uomini del mestiere guidati dalla ragione mettono a profitto; erigendosi in collegio di esperti, e senza raccorre nuovi lumi ed ordinar migliori indagini, arbitrariamente distrusse la perizia; togliendo dal prezzo della Fiorentina duc. 5463. 84 riducendolo da duc. 93595. 60 a soli duc. 88121. 76. Da quello del bosco di Oppido duc. 3834 menomandolo dai duc. 34781. 73 a duc. 30878; dall' altro de' molini di Schinicosa ducati 604 attenuandolo dai duc. 1600 a duc. 995. 51.

Più strano diventa ed inconciliabile il sistema di riduzione tenuto dalla g. c. allorchè si riflette che ella ha per lei adottato ed omologato il rapporto de' suoi periti quanto al sistema generale di valutazione, e nel tempo medesimo lo ha distrutto nella misura de' prezzi, supplendone un altro creato di proprio moto e poggiandolo sul mero suo arbitrio. Ella ha ammesso e lodato il principio; e ne ha escluse in pari tempo e contrariate le immediate e necessarie conseguenze.

Un tale eccesso ripugnante con tutti i principii di legge e di ragione deve al certo esser refrenato dalla sapienza della g. c. civile nell'attuale riesame. Ed as-

finchè ciò che da noi si sostiene , si appalesi evidentemente, quì appresso riportiamo il tenore dell' annullata decisione.

Sulla quarta.

» Attesocchè analizzandosi i modi di valutazione
» serbati dai periti quanto ai fondi detti la Fiorentina
» si ricava dal rapporto che essi han misurato geome-
» tricamente questi fondi, ed è perciò che la più esat-
» ta misura delle parti coltivate , ed inoltre non può
» essere abbattuta , e distrutta con argomenti tratti
» dalla perizia precedente, in cui tanta regola non fu
» serbata.

» Attasocchè per altro , rispetto alla calcolazione
» del prezzo de' generi cereali per ogni tomolo trovasi
» più conforme allo stato attuale delle cose il prezzo
» di duc. 3. 10 stabiliti colla prima perizia che que-
» sto presente di duc. 3. 20.

Sulla quinta.

» Attesocchè anche più regolare è la calcolazione
» del prezzo dato ai molini, di cui non già la diruta
» superficie , ma i comodi esistenti , le basi principali
» dell' idraulico artifizio sono pur valutati men giusta-

» mente solo in riguardo alla ragion sulla rendita sta-
» bilita al 6 per 100; quando al 7 per 100 è quella
» più propria di simili macchine soggette anche a de-
» perimento dello stato migliore in cui si possono ri-
trovare.

Sulla sesta.

» Attesocchè l' annuo canone dovuto al comune
» di Lioni in annui ducati 550 giusta la dimostrazione
» contenuta nel rapporto, ed anche secondo i rilievi
» degli stessi creditori esproprianti è ben fissato nel
» capitale alla ragione del 5 per 100; poichè oltre
» ciò di esser questa ragione solita a darsi su di tali
» prestazioni, è la stessa per cui compete il dritto di
» affranco ai possessori de' fondi verso il comune an-
» zidetto a norma del giudicato della commissione
» feudale.

» Attesocchè per la esistenza di questa sorte di
» canone per tali fondi sebbene fosse affrancabile il
» dovere dell' annuo pagamento che è da considerarsi
» nella presente situazione delle cose come un secon-
» do peso fondiario, fa certamente diminuire il prezzo
» che potrebbesi assegnare a questo fondo, senza que-
» sta specie di oneri che si rendono assai gravosi su
» i fondi.

» Che conseguentemente la ragione del 5 1/2 per » 100 è alquanto alterata, anche avuto riguardo al- » l'ultimo stato agrario per lo dipreziamento di ogni » genere e del legname.

» Che è più regolare fissarsi la ragione del 6 per 100.

Per siffatti motivi.

» La gran corte civile pronunziando definitivamen- » te sulle tracce della sua precedente decisione de' 30 » giugno 1830, senza arrestarsi ai motivi di nullità » proposti così da parte de' conjugi cav. D. Francesco » Migaldi e D. Maria Giulia Imperiale, marchesino » D. Giuseppe, e D. Silvia Imperiale, e conjugi D. Lui- » gi Rossi e D. Teresa Imperiale, che da parte de' con- » jugi principe D. Gio: Antonio Capece Zurlo, e prin- » cipessa D. Giulia Imperiale contro il rapporto de' pe- » riti D. Raffaele Minervino, D. Carlo Catalano e » D. Gennaro Irolli del dì 29 maggio 1831, che » dichiara mal fondata, omologa in quanto al sistema » generale di valutazione il rapporto medesimo di detti » periti; benvero non vi si uniforma.

» 1.° Per la parziale calcolazione del prezzo de' ce- » reali della rendita del fondo denominato Fiorentina » che ritenendo per ducati 3: 10 per ogni tomolo in-

» vece di duc. 3: 20, diminuisce di duc. 5463 e 84
» il prezzo di essa, cioè dei duc. 93595: 60 a duc.
» 88131: 86, cui rimane il medesimo ridotto.

» 2.° Perciò che riguarda i molini della Schini-
» cosa, il capital valore fu ragguagliato alla ragione
» del 6 per 100 sulla rendita, ritenuto come eccessivo:
» questa ragione atteso lo stato de' medesimi è ripor-
» tata al 7 per 100, rimane il prezzo diminuito di
» duc. 604: 49, onde dai duc. 1600: 27 è ridotto
» a ducati 995: 51.

» 3.° Perciò che riguarda poi il Bosco Oppido
» ritenuta la ragione della stima come sopra al 6 per
» 100, invece del 5 $^1/_2$, e fatte le deduzioni del ca-
» pitale del contributo fondiario alla stessa ragione del
» salario del guardiano, e del capitale sugli annui duc.
» 550: 76 canone dovuto al comune di Lioni calco-
» lato al 6 per 100, resta il prezzo di detto Bosco
» diminuito di duc. 3834: 75, cioè dai duc. 34781: 73
» ridotto a ducati 30878: 76.

» In conseguenza la intera estima di tali fondi
» dai duc. 134015: 82 è ridotta a duc. 124112: 52,
» per lo di cui valore ordina procedersi agli atti ulte-
riori della espropria.

Giudicato ec.

Oggi li 28 marzo 1832.

Avverso questa decisione ricorsero i conjugi Zurlo ed Imperiale nella Suprema Corte di giustizia e ne chiesero l' annullamento. Denunziarono alla sua censura l'eccesso in cui la gran corte civile era trascorsa, e le violazioni di diritto da lei operate. Esposero che la gran corte civile aveva formato a lei stessa un sistema di riduzione fondato sul proprio arbitrario convincimento, senza addurre argomenti e ragioni plausibili che a tale sentenza l' avessero determanata. E quindi violato aveva gli articoli 219 LL. Organiche del 29 maggio 1817, e 233 delle leggi di procedura civile. Non avea tenuto in conto veruno le ispezioni eseguite da'periti da lei stessa nominati, le avvertenze da essi fatte ne' termini del proprio mestiere sullo stato materiale de' fondi, sulla effettiva bontà de' terreni, sul cocervo decennale de'loro prodotti livellato alla misura de'prezzi che avvisarono stabilire anche al disotto del giusto; e su quanti altri elementi contribuirono a dare ai deversi stabili le varie valutazioni che leggonsi nel rapporto. La gran corte civile nel punto che aveva tenuto sotto gli occhi la relazion de'periti da lei prescelti, nel mentre che quello offriva un completo e solido ragionamento che aveva servito di base al loro parere, nell' atto che essi avevan messo in minuta calcolazione le valutazioni particolari de' prodotti, le circostanze de' tempi, la varietà delle posizioni locali e della qua-

lità del terreno, nel tempo istesso che ella ha ritenuto le basi di quella calcolazione, come la più retta, la più regolare, l'aveva poi contrariata negli effetti e nelle applicazioni, dalla stessa emergenti come necessarie ed indispensabili conseguenze. Con questo illegittimo ed abusivo sistema si era deliberata a togliere ai debitori Zurlo ed Imperiale la momentosa somma di diecimila ducati senza ordinare un riesame per lo accerto del vero siccome la legge in simili casi prescrive, e solamente abbandonandosi ad un giudizio inesatto e precipitoso in una materia straniera ed eterogenea al sublime suo ministero. Quindi aveva ancor violato manifestamente lo spirito degli articoli 396 e seguenti delle leggi di procedura civile.

Nè vale il dire che in riguardo al prezzo della tomolata di granglie, ella ha seguito l'avviso de' primi periti ne' ducati 3. 10; perciocchè anche in questo, è stata contraddittoria a se stessa, ed ha creato una terza misura di valutazione, tratta dall'arbitrio, e proibita dalla legge regolatrice de' giudizii di espropriazione allontanandosi da amendue le perizie e seguendo un sistema incompatibile con ogni principio di legge e di ragione. Essa ha lodato il sistema di valutazione de' secondi periti, e vituperato quello de' primi, ha adottato il prezzo fissato da questi ultimi ne' duc. 3. 10 per ogni tomolo, e ne ha rigettata la ragione di valutazio-

ne del capital valore stabilita al 5 per 100, aumentandola da se al 5 $^{1}/_{2}$ per 100. Non ha seguito poi l' avviso sul prezzo de' secondi periti sottraendone un carlino per ogni tomolo, ed ha adottata poi le norme che a tale misura li determinarono.

Aggiunsero finalmente che aveva pur violato il quasi contratto giudiziario, ed aveva commesso un errore logico, allorchè non avendo riprovato, anzi adottato i principii assunti da' periti, ne aveva distrutto il parere, ed obbliato di considerare sopra fatti decisorii e da loro dedotti il cui serio esame lungi dal diminuire, avrebbero il valore de' fondi incontroversia grandemente aumentato.

§. IV. Arresto della suprema corte.

La corte suprema penetrandosi delle solide e fondate ragioni sulle quali i ricorrenti poggiarono i loro reclami, e riconoscendo che la g. c. civ. era trascorsa nell' arbitrio, essendosi allontanata dai termini della legge e della ragione, in piena contradizzione delle parti ha posto nel nulla l' impugnata decisione de' 28 marzo 1832 rimettendo a più considerato esame il rigetto, o la omologazione della seconda perizia. E siccome tale arresto debbe servir di norma alle attuali difese de'nostri clienti, ed al giudizio del magistrato revisore, venghiamo qui appresso a trascriverla.

QUISTIONE.

» Può dirsi che in qualunque caso i giudici non
» sono obbligati di conformarsi al sentimento de' pe-
» riti contro la propria convizione?

» La corte suprema ha osservato - Essere ricono-
» sciuto in dritto la distinzione tra la perizia e l' ap-
» prezzo. Nella prima l' uomo dell' arte riconosciuto
» della legge, destinato dal magistrato, verificate ed
» esaminate le circostanze locali, e la qualità dell' og-
» getto, dà il suo giudizio, al quale i giudici non
» sono obbligati di conformarsi contro la propria con-
» vizione giusta l' artic. 417 leggi di procedura civile.

» Sono essi i periti periziori, ed è perciò che sono
» dalla legge autorizzati a rettificare, corrigere, e non
» valutare in nulla il parere de' periti, lo che si veri-
» fica ne' giudizii familiae erciscundae, communi divi-
» dundo, di servitù e di altri simiglianti. Nel secondo
» l' uomo del mestiere, l' architetto, il muratore, il
» falegname, il ferraro è dato *ad sciendum valorem rei*
» *aestimandae*. Il giudice in tal caso ne regola il giu-
» dizio, ne addita i fonti dai quali deve attingersi il
» vero prezzo, e se l' estimatore se ne allontani, ov-
» vero poggi il suo sentimento su di documenti fallaci
» ed erronei, o trascuri l' esame de' veri e de' legali,

» i giudici cui l'apprezzo si presenta, lo dichiara nullo
» e di niun vigore, e nell' indicarne gli errori, e le
» fallacie ne indossa ad altri l' incarico. Ma non è per-
» ciò che i tribunali nelle sublimi loro attribuzioni sia-
» no obbligati a definire essi il valore de' fondi, a for-
» mare nel dispositivo calcoli ed a fare le regole di
» proporzione.

» La procedura civile in vigore riconosce la di-
» stinzione tra la perizia e l' apprezzo. Nell' intero ti-
» tolo decimoterzo del libro terzo si ragiona della re-
» lazione de' periti, ed è allora che negli articoli 416
» e 417 si dispone che non trovando in essa i giudici
» sufficienti schiarimenti, possono ordinare una secon-
» da perizia, cui non sono obbligati di conformarsi.
» Non così nella legge de' 29 dicembre 1828 regola-
» trice de' giudizii di espropriazione forzata degl' immo-
» bili. Ivi nel definire il valore de' fondi, se non piac-
» cia seguire la norma dell' imponibile fondiario sta-
» bilita nell' articolo 33 si accorda la facoltà dell' ap-
» prezzo ai creditori, ed allo stesso debitore. E se
» l' apprezzo venghi opposto tra il tempo legittimo,
» lungi il bisogno di novelli schiarimenti se ne com-
» mette un secondo: articolo 115; oltre al quale non
» può progredirsi. Soltanto sarà permesso al magi-
» strato seguire piuttosto il primo che il secondo,

» questo e non il primo, ma non mai di crearne
» essi un terzo difforme da tutti e due.

» Or non avendo la G. C. seguito i principj di
» sopra rapportati nascenti dalla ragione e dalla legge
» ha creduto la Corte Suprema che la sua decisione
» meritasse censura.

» Per questi motivi la Corte Suprema annulla la
» decisione impugnata rimettendo le cose nello stato
» ad essa precedente, rinvia la causa nel nuovo esa-
» me ad altra Camera della stessa G. C. Civile di
» Napoli, ed ordina di restituirsi il deposito.

Giudicato ec.

Li 17 Gennajo 1833.

§. V. Stato attuale della causa.

Dopo il riportato arresto che l'impugnata decisione ha interamente annullata in tutte le sue parti, e ritornato intero lo stato della causa a lei precedente sulle doglianze mosse avverso il primo rapporto relativamente alla nullità ed illegittimità dell' apprezzo di Oppido, in ordine alla quale non mai han mancato i conjugi Zurlo ed Imperiale di protestarsi durante la istruzione della seconda perizia tanto contra gli esproprianti Imperiale quanto contro gli stessi periti, la

mercè di atti appositamente loro notificati; dopo essersi riprodotte le stesse querele nel momento delle diffinitive provvidenze sul secondo rapporto, e tolta di mezzo la decisione che tali domande aveva trascurate; opportunatamente si può ripresentare al riesame della g. c. c. la domanda della più volte eccepita nullità dell' apprezzo di Oppido, e ciò per le ragioni di sopra per noi rassegnate.

Malamente si avvisano i nostri contraddittori, allorchè credono di resistere alle domande della Principessa Zurlo Imperiale che sostiene l' apprezzo legale di Oppido, opponendogli il fatto proprio cioè di essersi quietata al rapporto de' periti per gli altri ventisette fondi caduti in espropriazione e da essi egualmente valutati. Essi dicono, che non avendo la principessa impugnato il rapporto per questa parte, lo ha accettato per tutto il rimanente, perciocchè la legge in questo caso vuole ritenuto l' apprezzo, *ipso jure* per l' articolo 116 della legge de' 29 dicembre 1828 in caso di non opposizioni all' apprezzo; ed essendo di pieno dritto omologato il rapporto pe' ventisette fondi non può dirsi nullo nel rimanente, poichè la nullità colpisce l' atto intero, e non qualche parte di esso.

È forza confessare che tale ragionamento per

quanto sia leggiero, altrettanto riesce ingiurioso nelle ragioni de' signori Zurlo Imperiale. Costoro avevano la piena facoltà di opporsi all' intero rapporto: potevano ancora parzialmente impugnarlo, come fecero; e dal perchè non l'hanno contraddetto in quanto alla valutazione di 27 fondi per non averla riconosciuta lesiva; non sono certamente decaduti dal diritto d' impugnarlo in altra sua parte riguardante il Bosco di Oppido la cui volontaria valutazione non doveva farsi e che d' assai pregiudizievole è risultata nelle loro ragioni. Perchè taluno rinunzii ad una parte de' suoi diritti riconoscendone giusta la perdita, non si deve conchiudere che vi avesse rinunciato interamente e per quella parte, che lungi di volerla perdere l'ha espressamente conservata usando de' rimedii dalla legge indicati. La idea poi che una relazione di periti la quale abbia in oggetto la valutazione distinta e separata di tanti diversi immobili, siccome nella specie interviene, non possa per taluni ritenersi accettata, e per altri contraddetta, giunge più strana del primo assunto; imperciocchè gli apprezzi de' periti considerar non si debbono del pari che le confessioni giudiziali ed altri atti di simile natura i quali non possono scindersi, essendo di dritto e per loro stessi individui nelle cause e negli effetti. Per lo contrario le perizie costi-

tuendo tante parti ed articoli di fatto separate e distinte quanti sono i diversi immobili nella valutazion de' quali diverse circostanze e ragioni diverse concorrono, possono benissimo essere impugnate per una parte ed accettate in un' altra tutta separata e distinta.

Non merita nemmeno accoglienza veruna l' altro capo della inammessibilità della domanda della valutazion legale pel Bosco di Oppido che si vuol dedurre dalla mancanza di speciale motivazione de' ricorrenti in ordine a questa parte. Ad una tale obbiezione rispondiamo presentando una distinzione esistente nella legge la quale a nostro credere basta a rimuovere qualunque contraria dubitazione. Nella disamina de'gravami estraordinarii tra quali evvi principalmente il ricorso per annullamento non imperano le stesse regole prescritte per la cognizione de'gravami ordinarii; per modo che la giuridizion delegata del giudice venga limitata anche nel primo caso dalle domande delle parti, siccome lo è pel secondo. Nelle cpposizioni e nell' appello innanzi le corti di merito trattandosi assolutamente dello interesse della parte, non può andare il giudice *ultra petita* ne' gravami medesimi, e trattener si deve ne' confini della dimanda garantita dalla legge. Nel ricorso per annullamento nella corte suprema essendo tutto interesse della legge, il magistrato sovrano *ex officio*

ha tutto il dovere di riconoscerne le violazioni e di annullare gli erronei giudicati. Allorchè alla sua censura vien denunciata una decisione di una corte per taluni capi di violato diritto, riconoscendola ingiusta e violatrice della legge pertutto il rimanente, ancorchè non avvertita dalla parte, può e deve supplirvi nell' alto suo ministero indipendentemente del parziale mezzo per annullamento, ed il suo deciso forma stato per tutte le parti in essa contenute allorchè interamente l' annulla. Ed in vero in conferma di ciò la suprema corte lo esprime quando parzialmente annulla una decisione impugnata precisandone i capi su' quali pronunzia il suo annullamento, e per lo rimanente la ritiene riconoscendola alla legge conforme. Per contrario allorchè la decisione impugnata ritrovasi ingiusta nel suo intero contesto, senza precisarne i capi interamente l' annulla, siccome nel caso nostro è intervenuto.

§. VI. L' apprezzo è distinto dalla perizia.

I nostri avversarii criticano il sistema e la distinzione insegnata dalla suprema corte di giustizia nella specie nostra, tratta dallo spirito della legge. Sostengono che lungi di esser diversi gli apprezzi delle perizie, sieno la cosa medesima per lo principio, pe' mez-

zi e pel fine che si ha proposto la legge nella loro ordinazione, nelle procedure instruttorie che l' accompagnano e nella definizione delle ragioni de' litiganti. Chiamano meramente mentale la presente disputazione.

Ma essi fanno il proprio torto rimproverandolo all' alto sapere della suprema corte, ed a noi che ne comentiamo le massime; arrestandosi alle voci delle parole; limitandosi nelle forme estrinseche che circondano e seguitano le instruzioni dettate dalla legge in ordine agli apprezzi ed alle perizie. Non han voluto penetrare lo spirito, il valore intrinseco, il vero fine che il legislatore ha avuto in mente allorchè venne a sanzionarle. Non neghiamo che per le perizie e gli apprezzi egualmente gli stessi mezzi instruttorii si osservano, e che dal medesimo principio essi partono. Ma quanto al fine che si ha proposto la legge di raggiugnere mediante l'opera loro, corre grandissima differenza non avvertita dalla g. c. civile, e richiamata in osservanza dal magistrato supremo. Nelle perizie l'architetto, l'uomo dell' arte riconosce e verifica la posizione la qualità e lo stato della cosa o dell' immobile; ne rileva le circostanze e presenta il suo giudizio sui principii prescritti dalla legge, sulle norme imposte dal giudice; e sul livello delle particolari ragioni ed interessi delle parti. In tal caso il giudice per la facoltà concessagli

dall' art. 417 leggi di procedura può riprovarlo o accoglierlo; può rettificare e cogregerlo ove dalle dette regole si fosse il perito allontanato, senza esser obbligato di seguire la sua opinione. Negli apprezzi l' uomo del mestiere, l' architetto, l' agricoltore è chiamato *ad sciendum valorem rei aestimandae*, a riferire la misura delle sue calcolazioni e del positivo prezzo delle cose, la quale specialmente nella espropriazion forzata di fondi e nella estimazion de' loro prodotti forma il piede e la ragione inalterabile della loro valutazion che poi diventa la regola e la legge che decide degli interessi de' creditori e del debitore. Questa operazione separata, e tutta propria del perito dipendente dalla calcolazione di tante diverse e materiali circostanze sulla bontà del terreno, sulla qualità del prodotto, sulla facilità dello smercio, sul concorso della rendita decennale e vicennale, sulla comune opinione degli uomini del mestiere livellata sulle voci de' più vicini mercati, e dal concorso di tanti altri minuti e peculiari elementi, sfugge al certo ed è lontana dal sublime ministero del giudice il quale non deve, nè puo discendere al minuto dettaglio di tali dati, i quali peraltro rendonsi indispensabili pel vero accerto sul *valore* della cosa controversa. Egli deve soltanto riconoscere se il parere e la opinione manifestata si confòrmi ovvero si

allontani dai dettami della legge e dalle tracce da lui prescritte per la fissazione del vero *prezzo* della cosa.

Ecco come il MASCARDI garantisce in un modo troppo chiaro nel caso attuale ciò che da noi si sostiene - *Aestimatio* (egli dice) *alicujus rei* EST COMMUNIS OPINIO DE PRECIO , *vel ut ajunt* VALORE. *Conclusio nostra sic est intelligenda , ita demum hujusmodi aestimationem (fundi faecundi et fertilis)* EX REDDITIBUS *debere fieri , ut hi fructus rei* SPACIO VIGINTI *annorum si collecti* SINT ADAEQUENT PRECIUM *et aestimationem ejusdem rei. Ita me dacuit glos. insignis in auth. perpetua verbo* JUSTA. C. *de Sacr. Eccles.* (1).

Quindi lungi di essere attaccati alle voci delle parole perizia ed apprezzo usate promiscuamente dalle leggi per dinotare l'opera de'periti , tutta la distinzione possibile esiste nel fine che si ottiene nelle differenti loro incumbenze ; perciocchè nelle perizie l'architetto esegue l'incarico del magistrato ; negli apprezzi dà il suo parere *necessario* pel giudice sulla fissazione dei valori , tutto proprio e peculiare , e tale da non potere esser supplito , se non dagli uomini dell'arte e del mestiere, riconosciuti dalla legge e richiesti dal giudice.

---

(1) *Mascard. de probation. Vol. II. Conclus.* 650 *pag.* 50 *e* 51.

Il lodato autore discorrendo sopra questo soggetto si esqrime così: *Tertio et postremo: quia in his in quibus* (parla degli apprezzi) *VERA NOTITIA haberi potest, tales PERITI intelligentur UT TESTES, ideo de veritate jurant, sic Baldus in L. hoc edictal. §. his illud* (1).

Nelle perizie adunque l' uomo del mestiere riferisce sullo stato e sulle circostanze accessorie della cosa secondo i principii della legge e le ordinazioni date dal magistrato nell' eseguimento del suo incarico: se avviene che erroneamente le applichi e dalle norme regolatrici delle sue operazioni traviato fosse in fallaci e contrarii ragionamenti, allora il magistrato per effetto del sublime suo ministero da perito periziore de' principii e delle regole del caso, da se stesso li rettifica, li corregge e li modera senza attendere all' avviso del perito, non essendovi affatto obbligato per la regola contenuta nel citato articolo 417.

Diversamente poi interviene nel caso di valutazione di fondi nella spropriazione forzata, nella estimazione che fanno gli esperti de' varii prodotti fondiarii, *de' cereali, del legname, delle erbe, delle castagne delle ghiande*! siccome nella specie nostra interviene. Allora il loro parere è indispensabile, è *necessario* sulla vera misura *del*

(1) *Mascard. Vol. I, conclus.* 430 *n.* 7 *pag.* 227.

prezzo e del valore. Il giudice è ligato alla loro opinione e deve adottarne l'avviso ove lo riconosca fondato. Se lo ravvisi erroneo e procedente da principii fallaci, allora lo dichiara nullo e ne ricommette ad altri l'incarico, usando del potere delegatogli dalla legge: ne addita i fonti, ne assegna le norme delle quali debbono procedere i periti nelle loro operazioni; ma non mai può supplirvi da se un avviso tutto proprio sulla misura e sul prezzo delle cose, tratto dall' arbitrio di giudicare in materie straniere ed eterogenee.

Cresce l'argomento allorchè si vede che il giudice adottando il sistema ed i principii seguiti dagli esperti dal cui necessario risultamento si è avuta la misura sul valore della cosa, la distrugge sostituendovene un altra tutta propria, tratta dal mero arbitrio di giudicare, e senza nemmeno addurre le ragioni decisorie della sua sentenza, siccome ha praticato la g. c. civile nella decisione annullata.

Questo sistema rammentato dalla suprema corte e da noi invocato viene esposto dall' accurato ROGRON nel comento al codice di procedura civile. Analizzando lo spirito delll'articolo 323 detto codice pari al 417 delle nostre leggi di procedura, egli presenta l'eccezione alla regola racchiusa ne' citati articoli, la cui osservanza ha richiamata nel suo arresto la suprema corte di giustizia.

Dictum expertorum non transit in rem judicatam (riferisce l' autore). *Purtuttavia*, egli soggiunge, *vi sono delle eccezioni a questo principio: per esempio nelle leggi del* 22 *frimajo anno settimo e* 27 *ventoso anno nono, allorchè l' amministrazione del registro ordina* LA ESTIMAZIONE *di un fondo affin di ottenere un supplimento di prezzo*: I GIUDICI IN QUESTO CASO SONO LIGATI *dalla stima fatta da' periti.*

Il conte *Merlin* seguitando sulla presentata eccezione riferisce così. *In Provenza egualmente si osserva giusta un atto solenne della procura generale di Aix del* 29 *gennajo* 1686 : *Che allorquando per esecuzione di sentenze o decisioni si dà luogo a delle relazioni intorno a* LIQUIDAZIONI DI SOMME, *o altri simili ordinazioni fatte per mezzo di periti eletti dalle parti o destinati di officio, è permesso fino a tre volte di reclamare le relaziani di detti periti, secondo che si è sempre praticato e giudicato con le decisioni all'oggetto.*

Quindi chiaramente si scorge che anche nell' antica giurisprudenza di quel paese donde le attuali leggi che ci governaco a noi son venute si era geloso di decidere sopra siffatto genere di perizie, se non quando dietro replicati pareri degli uomini del mestiere si era certo sulla ragione e sulla misura *del valore delle somme.* Ad essi era sempre necessità di ricorrere, e la cui opera era indispensabile in caso di

novella misura ; e non mai il giudice da se stesso il suppliva.

Indarno l'avversario riunisce i suoi sforzi per combattere la distinzione proclamata dalla corte suprema nel suo arresto, tra perizia ed apprezzo; purgare la prima corte di merito dalle imputazioni a lei rimproverate da quel magistrato sovrano.

Egli è vero, che in Francia, allorchè si occuparono i compilatori del codice di procedura, della formazione dell' art. 323, che ricade all' art. 417 delle nostre vigenti leggi di rito civile, ebbero in mente di abolir per sempre la cennata distinzione; ma i principii, che animavano, e governavano quella discussione erano uniformi all' entusiasmo inspirato da' politici rivolgimenti di quella commossa nazione; la quale tutte annullando le varie costumanze; tutti spegnendo gli antichi sistemi, toglieva da tutti gli ordini dello stato diritti e potere, per arricchirne la magistratura, unica custode delle leggi, e tutrice perpetua degl' interessi comuni.

Ma la sapienza del nostro legislatore, vagliando ponderatamente i principii legislativi, ed i modi, i casi, e le materie diverse per applicarli; ha sanzionato la distinzione memorata dinanzi, di modo, che l'autorità degli scrittori moderni; la storia di quel-

l' articolo, e pur l' impero della legge precedente, cade, e si fiacca al paragone di testuali prescizioni legislative, che le precedenti abrogarono, e dileguaron per sempre i dubbii insorti sulla materia che ne occnpa di presente.

La legge de' 29 di dicembre dell' anno 1828 è certamente legge per data e per precetti, posteriore e derogatoria delle antecedenti: dessa è legge speciale che ordina ed impera esclusivamente sopra le materie, che ne formano il soggetto.

Questa legge in proposito di apprezzo fornisce le norme nell' art. 33 della valutazione legale; e nell' art. 102 e seguenti le basi e le forme del volontario apprezzo. La prima non abbisogna di parere di esperti; ma il secondo nell' avviso di costoro unicamente è riposto. I periti in questo caso sono arbitri della valutazione, ed al magistrato non rimane altro che o conformarsi al loro giudizio, o disporre una novella valutazione.

Di fatto pone il caso la legge suddetta nell' articolo 113, che le parti interessate si opponessero al rapporto de' periti. In queste circostanze il tribunale ha la scelta, o di rigettarle, o di accoglierle.

In questo secondo caso, che è il nostro, l' articolo 115 dispone così:

Qualora in seguito delle opposizioni il tribunale ordini una seconda perizia, saranno per questa osservate le medesime regole stabilite ne' precedenti articoli, E QUANTO È PRESCRITTO NELL' ART. 416 DELLE LEGGI DI PROCEDURA CIVILE.

Questo articolo singolarmente accennato, cui si riporta la prescrizione dell' altro or ora trascritto è l' unico che forma parte della legge di espropriazione e che può tassativamenie invocarsi ed applicarsi alla specie attuale. Desso è concepito in questi termini.

Art. 416. *Non travando i giudici nella relazione sufficienti rischiaramenti, potranno di ufficio ordinare una seconda perizia da farsi per mezzo di uno o più periti, che nomineranno egualmente di uffizio. I uuovi periti potranno chiedere ai precedenti quelle notizie, che stimeranno opportune.* Dunque il magistrato, quando si abbandona ad ordinar lo apprezzo, è limitato dalla legge nell' alternativa, o di omologare il rapporto; ovvero di criticarlo, commettendone la revisione. Ma potrà egli porsi di mezzo, scegliendo un terzo cammino, cioè arbitrando da se medesimo come perito periziore? No certamente in caso di valutazione di beni nella espropriazion forzata. Questo diritto gli si attribuisce dall'artic. 417; il quale insiem cogli altri, sono abrogati dalla legge promul-

gata sopra la espropriazione, a riserba del 416 si come scolpitamente si osserva nell'articolo 115 poco sopra riferito.

In vero, a prescindere dal testo chiaro, evidente, decisivo della legge, che esclude tutti gli altri articoli del titolo XIII del libro III delle leggi di rito, tranne il solo 416, rimaso saldo ed in vigore; la coesistenza di queste due disposizioni, cioè degli articoli 416, e 417 è inconcepibile, nè può supplirsi, contraffacendo, e vulnerando la lettera espressa della legge. Perciocchè col primo il giudice conserva l' avviso, e ne dispone una rivisione; col secondo distrugge l' avviso, e crea nel suo convinciamento un parere novello, e forse contraddittorio a quel dei periti. Queste due potestà si escludono a vicenda, e non si rannodano per legittima induzione, quindi, se la legge de' 29 dicembre 1828 ha voluto che si osservasse il solo art. 416, cioè che il magistrato potesse ordinare soltanto una revisione; è manifesto, che l'art. 417 è privo di osservanza, ed assolutamente abrogato; non potendo il magistrato medesimo discostarsi dal giudizio dei periti, e seguire il suo in disformità di quello.

Or nel nostro caso; mentre la g. c. civ. colla decisione del 30 giugno 1830 prescrisse una revisio-

ne, e correzione di calcolazione, accogliendo in seconde cure le opposizioni allo apprezzo recate dai coniugi principe e principessa Zurlo, eseguendo con ciò il testo dell' art. 115 della legge de' 29 dicembre 1828 e 416 ll. di rito; quando poi si è riconosciuta in grado di pronunziar sul secondo apprezzo di revisione, ha violato l' uno, e l' altro articolo, ed è ricorsa ad un precetto abrogato, cioè all' art. 417; distruggendo il parere degli esperti, anzi facendo essa stessa da perito colla decisione annullata de' 28 marzo 1832.

E tanto più si risveglia lo stesso stupore in chi considera queste cose; quanto che la g. c. è caduta in questi trascorsi, dopo di essersi ben lodata del sapere, della precisione, della esattezza dei secondi periti; messi a confronto colla oscurità, leggerezza, ed incongruenza dei primi, dicchè era cosperso quel primo rapporto.

L' arresto della corte suprema adunque non annunzia una sofistica sottigliezza, ne una mentale distinzione; ma per opposto ricorda una testuale dichiarazione legislativa, una ben adeguata differenza; antica quanto il foro, e giusta quanto la ragione; dalla quale il magistrato non potrà dipartirsi, senza bruttarsi della violazion manifesta della legge, e senza

incorrere nel vizio dell' arbitrio a danno della legge stessa, dello interesse delle parti, e della dignità del suo grado eminente, che ciecamente lo avvince a seguire, e non a scuotere i precetti nitidamente espressi dal legislatore e alla sua fede raccomandati e commessi.

Relativamente poi a ciò che dicono gli avversarii di esservi state nel giudizio attuale tre perizie per tutti i fondi in quistione, è veramente un trovato suggerito dall' amore della loro causa piuttosto che esistente nel fatto; imperciocchè hanno essi con molta franchezza riunite alle due relazioni eseguite nella presente espropriazione anche il notamento degli stabili fatto nell' inventario perfezionato all'epoca della morte del principe D. Giulio Imperiale. Tantomeno riesce loro profittevole declamare sul depreziamento de'cereali e sull' immaginato stato di disordine in cui affettano essere attualmente i fondi in esame, dappoicchè a prescindere che tali voci abbiano per loro unico fondamento la nuda assertiva, la pruova contraria emergente da fatti permanenti ed incontrastabili abbiam di sopra recata particolarmente de' cereali della fiorentina e del doppio valore che avrebbe Oppido se una più accurata calcolazione sopra i suoi prodotti si fosse praticata.

Da ultimo onde non fare andare esenti di debita risposta le ultime deduzioni de' nostri avversarii relativamente alla ragione del contributo che determina il giudice ne' giudizii di distribuzioni di somme, su di che credono trar partito per la dimostrazione del loro assunto, si fa riflettere che la ragion del contributo è determinata dalla legge e ragguagliata sulle somme da distribuirsi certe ed invariabili. Il giudice non fa che applicarla al caso che gli si presenta. Tali operazioni rientrano ne' principii della legge, nella distinzione presentata, e nelle norme legislative in riguado alle quali il giudice n' è l' osservatore, e non il perito estimatore; il quale non sopra regole certe ed invariabili deve portare le sue calcolazioni, ma diverse ed oscillanti; non sopra oggetto sempre uniforme e costante, ma su generi differenti di qualità, di natura di luoghi, deve stabilire la sua opinione del valore e del prezzo.

§. VII. CONCHIUSIONE.

Da quanto finora abbiam discorso, concepiamo fondata speranza, che valutando la corte nella loro sostanza le ragioni che assistono i conjugi Zurlo ed Imperiale; e penetrandosi dello spirito della distinzione richiamata in osservanza dal supremo magistrato, voglia accogliere interamente le loro domande; o per lo meno livellare ad un punto di equilibrio e di giustizia le varie ragioni e gl' interessi delle parti contendenti, ritenendo per tutto l'apprezzo avvisato da' secondi periti sui fondi in controversia.

Addì 10 Giugno del 1835.

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.